Città di Siderno

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	***Concessione contributi alle Associazioni Sportive del territorio.***	***N. 278 Reg. Del. del 11/08/2017***

* * * * * * * * * *

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di Agosto alle ore 12:20, in Siderno, nella residenza comunale, convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle seguenti persone:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZA
1) FUDA PIETRO	Sindaco	SI
2) ROMEO ANNA MARIA	Vice Sindaco	SI
3) GERACE MARIA CECILIA	Assessore	SI
4) GUTTA' LUIGI	Assessore	NO
5) LANZAFAME GIOVANNI	Assessore	SI
6) MACRI' ERCOLE VINCENZO	Assessore	SI

Presenti n. 5 - Assenti n. 1

Partecipa il *Vice Segretario Generale, DR. SERGIO SCIGLITANO*, incaricato della redazione del presente atto;

Il Sindaco-Presidente, constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato;

Premesso che sulla proposta di deliberazione n. 277 del 10/08/2017 sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, i pareri appresso indicati:
- il Responsabile del Settore competente, DR.SSA PAOLA COMMISSO, in ordine alla regolarità TECNICA, ha espresso parere FAVOREVOLE.
- il Responsabile del SETTORE 2 - FINANZE, RAG. CESIRA ROMANIA, in ordine alla regolarità CONTABILE ha espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che,
- l'Amministrazione Comunale, al fine di dare impulso alle attività sportive intende assicurare un sostegno finanziario alle società che praticano Sport a livello dilettantistico;
- il Comune interviene a sostegno di Enti, Associazioni, Gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive, amatoriali e di attività ricreativa del tempo libero e che perseguono tale obiettivo senza fine di lucro;

Visto lo Statuto Comunale che all'art. 4, prevede che gli organi del Comune assicurino promuovano ed incoraggino la diffusione della pratica sportiva e la realizzazione di iniziative ricreative quale strumento di aggregazione sociale, di formazione e sviluppo della persona e di conservazione della salute fisica;

Vista la nota prot. n. 22799 del 07.08.2017, presentata dall'Associazione A.S.D. "Città di Siderno 1911" con la quale, chiede un contributo economico in ragione delle gravose spese di cui deve farsi carico per l' attività sportiva legata al Campionato Regionale di Eccellenza (iscrizione al Campionato di categoria, personale tecnico, ecc.);

Considerato che l'Associazione A.S.D. "Città di Siderno 1911" con sede in Siderno alla Via M. Pagano, 29 ha per scopo statutario la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal CONI e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti;

Che la stessa Associazione non ha finalità di lucro ma svolge attività sociale nel settore calcistico dilettantistico valorizzando e impegnando i giovani del territorio rappresentando la Città di Siderno in ambito regionale;

Preso Atto che,
- l'Associazione, unica squadra calcistica di categoria, ha manifestato la difficoltà ad iscrivere la squadra al suddetto campionato stante l'onerosità della quota di iscrizione;
- la mancata iscrizione comporterebbe per il territorio e la comunità sidernese una grave deficienza, in quanto la comunità verrebbe esclusa da ogni tipo di competizione calcistica-agonistica a livello regionale nell'anno 2017/2018;
- l'A.C. , consapevole del forte impatto che la prima squadra della città ha sulla società sidernese, desidera affiancare e sostenere l'Associazione nella fase di iscrizione al campionato;

Vista la nota prot. n. 21134 del 21.07.2017, presentata dall'Associazione Tennistica dilettantistica "Tennis Club Siderno" con la quale, chiede un contributo economico per la realizzazione del Torneo Open Femminile di Tennis "Coppa Città di Siderno";

Preso Atto che anche il Tennis Club di Siderno da decenni riveste un ruolo di primaria importanza sul territorio comunale;

Considerato che,
- l'Associazione Tennistica dilettantistica "Tennis Club Siderno" con sede in Siderno alla Via Lungomare delle Palme ha per scopo statutario l'organizzazione di attività didattiche per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento della disciplina sportiva del tennis;
- la stessa Associazione non ha finalità di lucro ma svolge attività di rilancio del territorio attirando con l'organizzazione del Torneo professionisti ed appassionati del tennis;

Preso atto che è volontà dell' Amministrazione accogliere positivamente le richieste sopracitate e concedere un contributo finanziario a parziale copertura delle spese sostenute dalle Associazioni nella misura di € 7.500,00 a favore dell'Associazione A.S.D. "Città di Siderno 1911" e nella misura di € 2.500,00 a favore dell'Associazione Tennistica dilettantistica "Tennis Club Siderno";

Verificato che, le suddette Società rientrano tra i soggetti per cui è possibile concedere contributi ai sensi del vigente Regolamento Comunale approvato con delibera di C.S. n. 17 del 17.01.2013;

Tenuto conto, della giurisprudenza contabile consolidatosi in materia di erogazione dei contributi a soggetti e/o Associazioni che svolgono la propria attività in favore della cittadinanza ed in particolare i più recenti pareri della Corte dei Conti Sez. Reg, Contr. Lombardia n. 89 e 226 del 2013;

Verificati, in proposito diversi pareri emessi da numerose sezioni regionali di controllo della Corte dei Conte e, segnatamente:

- Par. 122/2011 Sez. regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia: Se la finalità perseguita dal Comune con l'erogazione di un contributo annuale alle Associazioni che operano sul territorio è quella di sostenere le associazioni locale che abbiano specifiche caratteristiche di collegamento con la Comunità locale, risultanti sia dall'iscrizione nel Registro locale che dallo svolgimento di attività e prestazioni in favore della Comunità insediata sul territorio sul quale insiste l'ente locale, si tratta di prestazione che non rientra nella nozione di spesa per sponsorizzazione vietata dall'art. 6, co. 9 del

d.l. n. 78, conv. in l. n. 122 del 2010 e, come tale, ammissibile, nei limiti delle risorse finanziarie dell'ente locale e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di carattere generale.

- Par. 160/2011 Sez. regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia: Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione del tutto interdetta dopo l'entrata in vigore del citato decreto, è la relativa funzione. La spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno d'iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di comuni e province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.
- Par. 336/2011 Sez. regionale di controllo della Corte dei Conti Veneto: Escluso il criterio finalistico dell'attinenza o meno alle competenze dell'ente, e utilizzato al contrario un criterio costituzionalmente orientato di carattere squisitamente auto normativo contenuto negli atti fondamentali dell'ente, in ossequio peraltro al disposto dell'art. 3 e 13 del D.Lgs.267/2000,ritiene,conclusivamente, la Sezione che il divieto previsto dal comma 9 dell'art.6 del d.l. 78/2010 si riferisca espressamente ed esclusivamente alle spese per gli eventi che si traducano in forma contrattuale, ma nel contempo la cui finalità sia quella di promuovere l'immagine dell'Ente (in ciò caratterizzati dalla corrispettività).

Evidenziato l'impegno a favore dei cittadini di Siderno delle suddette Associazioni sportive dando atto che le attività promosse sono in linea con la programmazione e gli obiettivi di questa Amministrazione;

Riconosciuto, pertanto, il valore sociale ed educativo delle attività legate al Campionato di Calcio Regionale di Eccellenza e al Torneo Open Femminile di Tennis "Coppa Città di Siderno" in ragione dei quali l'Amministrazione ritiene opportuno concedere un contributo a parziale copertura delle spese sostenute dalle Associazioni;

Visto il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi, approvato con delibera di C.S. n. 17 del 17.01.2013, che fissa, tra le altre cose, le modalità per la concessione formale del patrocinio ad eventi e iniziative culturali e la concessione di contributi;

Dato Atto che non è stato predisposto il Piano annuale di riparto dei contributi e che le istanze vengono valutate di volta in volta in ragione del grado di coinvolgimento dell'interesse generale nelle iniziative da realizzare e delle risorse disponibili in bilancio;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica, dal Responsabile del Settore 8 Servizi alla Persona e, sotto il profilo della regolarità contabile, dal Responsabile del Settore 2 Finanze;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi favorevoli

DELIBERA

la premessa, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, si intende qui riportata interamente,

1. di concedere un contributo fissato nel limite massimo di € 7.500,00 da destinare A.S.D. "Città di Siderno

1911", per la realizzazione dell'attività sportiva legate al Campionato di Calcio Regionale di Eccellenza a parziale concorrenza della quota di iscrizione al Campionato regionale di eccellenza;

2. di concedere un contributo fissato nel limite massimo di € 2.500,00 da destinare all'Associazione Tennistica dilettantistica "Tennis Club Siderno" per la realizzazione del Torneo Open Femminile di Tennis "Coppa Città di Siderno";

3. di stabilire che i contributi erogabili trovano copertura sul Capitolo 858.06 "Contributi per Associazioni Sportive" del Bilancio 2017;

3. di stabilire che i contributi concessi saranno erogati previa acquisizione di tutta la documentazione inerente le finalità per le quali il contributo stesso viene erogato attestante le spese sostenute;

4. di trasmettere la presente Deliberazione al Responsabile del Settore 8 per gli adempimenti gestionali di competenza.

Comune di Siderno

Protocollo n° 022799
del 07/08/2017

LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE)

AL COMUNE DI
SIDERNO

Oggetto: Istanza per la concessione di contributi per l'attivita' di enti pubblici, pro-loco, associazioni, enti lirici e musicali, fondazioni, cooperative sociali, IPAB, enti ecclesiastici, comitati, organizzazioni di volontariato, associazioni a tutela dell' handicap e soggetti privati.-

Il sottoscritto STILETI DOMENICO nato a SIDERNO (prov. RC) il 16/09/1956 codice fiscale STLDNC56P16I726G residente nel comune di SIDERNO (prov. RC) Via VENNERELLO n. ____ titolare / legale rappresentante della (precisare soggetti art. 2 Regolamento) ASD CITTÀ DI SIDERNO 1911 con sede legale nel comune di SIDERNO (prov. RC) Via C.DA TAMBURI partita iva codice fiscale 90016470805 telefono ____ Fax 0964/38.03.48 e-mail ASDSIDERNO1911@YAHOO.IT rivolge istanza per ottenere la concessione di un contributo economico di € 9.500,00 a sostegno dell'attività che verrà effettuerà in codesto Comune in data ____ (oppure) dal ____ al ____ nel settore di intervento (vedasi art. 5 del Regolamento) CAMPIONATO ALLIEVI DI ECCELLENZA.

La presente richiesta viene corredata dalla seguente documentazione:

- relazione descrittiva della manifestazione o iniziativa nella quale deve essere evidenziato dettagliatamente: il programma delle attività, gli scopi da perseguire, i destinatari, le date, gli orari, i luoghi di svolgimento e precisata la consapevolezza che la concessione di eventuali contributi non conferisce diritto, né aspettativa di continuità per gli anni successivi **(allegato 1)**;
- relazione tecnico – organizzativa, ove necessaria, contenente l'indicazione della struttura, delle risorse umane da impegnare e delle note esplicative della base di calcolo adottata per la determinazione dei costi delle singole voci della spesa prevista **(allegato 1 bis)**;
- statuto o atto costitutivo ***(da presentare solo la prima volta, e ripresentarlo solo qualora vengano apportate modifiche allo stesso)*** **(allegato 2)**;
- piano finanziario o quadro economico dell'iniziativa, con l'indicazione analitica delle spese che si prevede di sostenere, nonché delle entrate previste per fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico, derivanti da contributi o proventi richiesti o concessi da altri soggetti ***(devono essere specificate con precisione le singole presenze e l'entità delle eventuali altre forme di finanziamento con la relativa provenienza pubblica: Stato, Regione, Provincia, etc., o privata: sponsorizzazioni, erogazioni, donazioni etc.)*** **(allegato 3)**;
- preventivi analitico delle entrate e delle spesa **(allegato 4)**;
- copia del bilancio di previsione relativo all'anno in cui si è richiesto il contributo ***(da allegare per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono il contributo per effettuare la loro attività ordinaria annuale)*** **(allegato 5)**;
- elenco dei soci, ove si tratti di società **(allegato 6)**;
- rendiconto analitico delle entrate e delle spese ***(dal 2° anno se nella gestione precedente è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune)*** **(allegato 7)**;

A tal fine consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. e ii., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,

- che l'indirizzo e il recapito telefonico, comprensivo di numero di fax e indirizzo di posta elettronica, presso cui è possibile ricevere qualsiasi comunicazione, è quello indicato nelle premessa della presente istanza.
- di essere a conoscenza che l'erogazione del contributo e' subordinata alla presentazione, al termine della manifestazione, del relativo rendiconto gestionale ed economico.

(luogo e data)

Timbro e firma del Dichiarante Titolare/Legale Rappresentante

CITTA' DI SIDERNO A.S.D. 1911 MATR. 67894

N.B. : Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

(ALLEGATO 1 ALL'ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE)

RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA MANIFESTAZIONE O iniziativa

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA *(tipologia, programma, tempi e luoghi svolgimento)*

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA
DELLA ~~CITTÀ~~ SQUADRA DI CALCIO CITTÀ DI SIDERNO

FINALITÀ E OBIETTIVI

DESTINATARI/BACINO DI UTENZA

CITTÀ DI SIDERNO

EVENTUALI ALTRI SOGGETTI PROMOTORI *(comitati, associazioni, organizzazioni culturali, Comuni, Enti Pubblici, etc.)*

A.S.D. CITTÀ DI SIDERNO 1911 MATR. 67894

Timbro e firma del Dichiarante Titolare/ Legale Rappresentante

(luogo e data)

Domenico [illegible]

(ALLEGATO 1 BIS ALL'ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE)

RELAZIONE TECNICO – ORGANIZZATIVA

ARTICOLAZIONE E MODALITÀ ORGANIZZATIVE ***(descrizione dei luoghi/struttura- risorse umane impiegate)***

CAMPO SPORTIVO "FILIPPO RACITI"

NOTE ESPLICATIVE DELLA BASE DI CALCOLO ADOTTATA PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DELLE SINGOLE VOCI DELLA SPESA PREVISTA

(luogo e data)

Timbro e firma del dichiarante Titolare/ Legale Rappresentante

(ALLEGATO 3 ALL'ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE)

PIANO FINANZIARIO DELL'INIZIATIVA

ENTRATE PREVISTE	Importo
Compartecipazione da:	€
Enti Pubblici CONTRIBUTO Richiesto al comune	€ 9.500,00
Sponsorizzazioni	€ 120.000,00
Incassi, biglietti, abbonamenti,ecc. (specificare in dettaglio)	€ 20.000,00
CONTRIBUTI SOCI/TIFOSI	€ 30.000,00
Altro (specificare) CONTRIBUTI VOLONTARI	€ 10.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 189.500,00

SPESE PRESUNTE	Importo
Pubblicità (manifesti, locandine, opuscoli, inviti, inserzioni spot, ecc.)	€ 2.500
Service STADIO SICUREZZA	€ 3.000,00
Trasporti Trasferte/Ristoranti	€ 9.500,00
Assicurazioni	€ 2.000,00
Siae	€ 2.500,00
Cachet e prestazioni artistiche (specificare in dettaglio) Calciatori/STAFF	€ 160.000,00
Noleggi e forniture (specificare singoli impieghi)	€
Altro (specificare) ABBIGLIAMENTO	€ 10.000,00
	€
TOTALE SPESE PRESUNTE	€ 189.500,00

DISAVANZO	€ Ø

CITTÀ DI SIDERNO A.S.D. 1911 MATR. 67894

Timbro e firma del Dichiarante Titolare/ Legale Rappresentante

(luogo e data)

BOLLO ASSOLTO VIRTUALMENTE

Il Capo Team (*)
(Dr. Domenico Talia)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Dr. Demetrio Arnadeo)
Con nota p. 19598 del 26.03.2014

CITTA' DI SIDERNO
MATR. 67894
Società apporre il timbro sociale

ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2014 il giorno 23 del mese di GIUGNO si conviene a stipula quanto segue:

Tra i signori:

a. FUTIA VINCENZO, nato a SIDERNO (RC)
il 24-12-1971, residente a SIDERNO in via MAGENTA, 5
(codice fiscale: FTU VCN 71T24I725O)

b. STALIERI DOMENICO, nato a SIDERNO (RC)
il 16-09-1954, residente a SIDERNO in via VENNARELCO 21/A
(codice fiscale: STL DNC 54P16I725G)

c. RAFFAELE ANTONIO SALERNO, nato a REGGIO CALABRIA
il 23-07-1974, residente a SIDERNO in via A. GRAMSCI, 29
(codice fiscale: SLR RFL 74L23H224Z)

d. _____, nato a _____
il _____, residente a _____ in via _____
(codice fiscale: _____)

e. _____, nato a _____
il _____, residente a _____ in via _____
(codice fiscale: _____)

f. _____, nato a _____
il _____, residente a _____ in via _____
(codice fiscale: _____)

g. _____, nato a _____
il _____, residente a _____ in via _____
(codice fiscale: _____)

h. _____, nato a _____
il _____, residente a _____ in via _____
(codice fiscale: _____)

i. _____, nato a _____
il _____, residente a _____ in via _____
(codice fiscale: _____)

j. _____, nato a _____
il _____, residente a _____ in via _____
(codice fiscale: _____)

1) è costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione

"A.S.D CITTÀ DI SIDERNO 1911"

con sede in SIDERNO

CAP 89048 Via MARIO PAGANO n 29

2) L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro.

Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti.
A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere.

3) Conformemente alle finalità ricreative dell'associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro riservato ai soli soci.

4) L'Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

5) L'Associazione è retta della Statuto, composto dai suoi 25 articoli, che si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

6) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione per i primi quattro anni e nelle persone dei sigg.ri:

FUTIA VINCENZO
STALTERI DOMENICO
RAFFAELE ANTONIO SALERNO

I consiglieri nominati eleggono:

FUTIA VINCENZO — alla carica di Presidente e dirigente responsabile per le attività federali;
RAFFAELE ANTONIO SALERNO — alla carica di Vice Presidente;
STALTERI DOMENICO — alla carica di Segretario-tesoriere,

i quali dichiarano di accettare la carica.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dallo Statuto.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le autorità sportive competenti.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Firme

Futia Vincenzo
Stalteri Domenico

SIDERNO 23/06/2014
Luogo e data

CITTÀ DI SIDERNO A.S.D. MATR. Libro sociale 67894

BOLLO ASSOLTO
VIRTUALMENTE
Il Capo Team (*)
(Dr. Domenico Talia)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Dr. Demetrio Amadd
Con nota n. 19838 del 26.03.2014

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - *Denominazione e sede*

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica CITTÀ DI SIDERNO 1911

L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione ha sede in SIDERNO CAP 89048 Via MARIO PAGANO n. 29

Art. 2 - *Scopo*

L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro.
Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti.
L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I..
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del gioco del calcio. Nella propria sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa a favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

Art. 3 - *Colori sociali*

I colori sociali sono BIANCO-AZZURRI

Art. 4 - *Affiliazione*

L'Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all'attività sportiva.
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 5 - *Patrimonio*

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni e donazioni di associati e di terzi.

Art. 6 - *Entrate*

Le entrate sono costituite da:
a) quote associative annue o periodiche dei soci ;
b) contributi ordinari o straordinari dei soci;
c) eventuali contributi del C.O.N.I., della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
d) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni.

Art. 7 - Anno sociale

L'esercizio sociale chiude il 30 giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 8 - Soci

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative. Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi dotate di una irreprensibile condotta morale civile e sportiva e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e dei suoi Organi.

Art. 9 – Domanda di ammissione

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) di cui all'art. 6 lettere a) e b) del presente Statuto.
I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il _____ di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dalle citate lettere a) e b), del precedente articolo 6.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.10 - Categorie dei soci

Le categorie dei soci sono le seguenti :
a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;
b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva.
Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.
c) Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.
d) Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art. 11 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione come da apposito Regolamento.
Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Art. 12 - Decadenza dei soci

La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno;
c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;
d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali.
Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.
La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è prevista la loro rivalutabilità.

art. 13 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea generale dei soci
b) il Presidente
c) il Consiglio Direttivo

Art. 14 - Assemblea dei soci

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, inviata ai soci, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al domicilio risultante dal libro dei soci.
Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno.
La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni di cui sopra.
L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:
a) deliberare sul conto preventivo e consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
b) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'Associazione;
c) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
d) deliberare sull'ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;
e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.
L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:
a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
c) sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;
e) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Art. 15 - Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per la modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto sociale, nonché per atti e contratti aventi come oggetto diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 24.

Art. 16 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti i soci in regola con il pagamento della quota mensile o annuale, per i quali sussiste il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Art. 17 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.
Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 18 - Cariche sociali

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno ..... giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.
Per potersi candidare necessita essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 8 del presente Statuto;
- non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.G.C., del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 19 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria fino ad un massimo di ..... eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori se istituiti dall'Assemblea.
Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dell'esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.
Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 20 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti, senza formalità.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
1) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
2) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
3) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci:
4) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
5) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
6) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
7) la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

Art. 21 – Il Presidente – Vice Presidente – Segretario

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Esso potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Il rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 23 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra i soci e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio o di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea dei soci.
Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 24 – Durata - Scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata.
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 25 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio ed in subordine alle norme del Codice Civile.

SIDERNO 19.06.2014

Luogo e data

Timbro sociale
MATR. 67894

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to ING. PIETRO FUDA

Il Vice Segretario Generale
f.to DR. SERGIO SCIGLITANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Contestualmente all'affissione all'Albo gli estremi della presente deliberazione sono inclusi, in data odierna, nell'elenco trasmesso ai capigruppo consiliari.

lì,

Il Vice Segretario Generale
f.to DR. SERGIO SCIGLITANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Vice Segretario Segretario Generale certifica che la presente deliberazione in data è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

lì,

Il Vice Segretario Generale
f.to DR. SERGIO SCIGLITANO